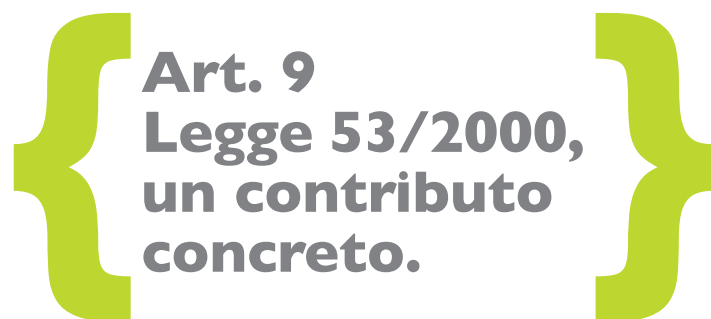


La Camera di commercio di Mantova e la Provincia di Mantova, insieme al Comitato per l'imprenditoria femminile e la Consigliera di Parità, hanno sottoscritto un accordo per divulgare la tematica della conciliazione dei tempi della famiglia e del lavoro e, nello specifico, le opportunità offerte alle imprese dalla Legge 8 marzo 2000, n° 53 "Disposizioni per il sostegno alla maternità e alla paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città", all'Art. 9 (Misure a sostegno della flessibilità di orario). Per questo motivo è stato attivato un punto informativo presso la sede di PromolImpresa, l' Azienda Speciale della Camera di Commercio, finalizzato a fornire un servizio di prima informazione in merito alle opportunità offerte dalla stessa Legge ed un supporto alla progettazione di interventi di conciliazione per le aziende interessate.

C'è una legge che parla di te.



E per te.

Prevede l'erogazione di contributi fino ad un massimo di un milione di Euro a fondo perduto per la realizzazione di azioni positive per le flessibilità, quali:

- **Progetti per consentire alla madre lavoratrice o al padre lavoratore di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro (part-time reversibile, tele-lavoro, lavoro a domicilio, orario flessibile, banca delle ore, flessibilità su turni, orario concentrato, isole o coppie di lavoro, etc.);**
- **Percorsi formativi per lavoratori/trici al rientro da periodo di congedo superiore a 60 giorni per finalità di conciliazione;**
- **Progetti per consentire la sostituzione del titolare di impresa o lavoratore autonomo, per esigenze analoghe a quelle considerate dalle regole sull'astensione obbligatoria o sui congedi parentali, con un altro imprenditore o lavoratore autonomo, con priorità per genitori con figli fino ad un anno di età o con particolari carichi di cura;**
- **Interventi ed azioni volti a rendere migliori e più efficaci le forme di conciliazione già applicate nel contesto organizzativo e/o ad introdurre nuove soluzioni per la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia per lavoratori con figli minori e disabili a carico o con anziani non autosufficienti a carico (voucher asilo nido, voucher babysitter, stipula convenzioni, servizi di accudimento dei bimbi nei momenti di difficoltà, etc.)**

Soggetti ammessi al finanziamento

Sono soggetti finanziabili, per le azioni di cui alle lettere a, b e d dell'art.9 L.53/2000

- **Le aziende, vale a dire tutti i soggetti iscritti al registro delle imprese: imprese di diritto privato, individuali o collettive - ivi comprese le cooperative - anche a partecipazione pubblica, totale o parziale**
- **Le Aziende sanitarie locali**
- **Le Aziende ospedaliere**
- **Unicamente per le azioni di cui alla lettera d, riguardanti misure diverse dalla flessibilità di orario e dell'organizzazione del lavoro, i progetti potranno essere presentati anche da consorzi, gruppi di imprese e associazioni temporanee d'impresa.**

Sono soggetti finanziabili, per le azioni di cui alla lettera c dell'art.9 L. 53/2000

- **Imprenditori e imprenditrici, vale a dire titolari di impresa, intesi come coloro che esercitano l'attività d'impresa (con o senza collaboratori)**
- **Lavoratori e lavoratrici autonomi, inclusi i liberi professionisti, nonché i lavoratori e le lavoratrici a progetto, a condizione che vi sia l'assenso esplicito del committente sulla sostituzione e sul sostituto.**

Durata delle azioni

La durata massima delle azioni di cui l'art.9 L. 53/2000 è di 24 mesi

- Per le azioni di cui alla lettera b, la durata della formazione al rientro deve essere proporzionata alle effettive esigenze del lavoratore o della lavoratrice in rientro da un congedo parentale, in relazione alle mansioni svolte e alla posizione ricoperta in azienda, e quindi alla durata del congedo stesso. Inoltre, si ricorda che la necessità di attuare un programma di formazione al rientro si configura a partire da un periodo di congedo di almeno 60 giorni.
- Per le azioni di cui alla lettera c, l'estensione del periodo cui riferire la sostituzione non può eccedere i 12 mesi, in analogia con la durata massima prevista per il congedo parentale dei lavoratori dipendenti. Il progetto potrà, comunque, avere la durata massima di 24 mesi, laddove sia prevista un'azione di sostituzione che, sebbene complessivamente rientrante nel limite dei 12 mesi, sia articolata in modalità frazionata.

Condizioni di ammissibilità

Per essere ammessi a finanziamento nell'ambito dell' art.9 L. 53/2000, i progetti devono dimostrare di:

- Aver stipulato un apposito accordo sindacale - per i progetti di cui alla lettera a, b e d - o un'intesa datoriale (per i progetti di lettera c)
- Nel caso di **liberi professionisti**, tale intesa può essere stipulata con il Consiglio dell'Ordine di riferimento. Nel caso di **lavoratori a progetto** è consentito stipulare un accordo con l'associazione sindacale firmataria del contratto collettivo di riferimento. Nel caso dei **lavoratori autonomi titolari di partita IVA** non iscritti in albi, è possibile allegare una dichiarazione della Consigliera di parità competente per territorio
- Non aver richiesto contemporaneamente finanziamenti ex art. 44 del D.Leg.vo 198/2006
- Non avere progetti in corso finanziati nell'ambito dell'art.9 della L.53/2000. Le aziende che hanno già usufruito di finanziamenti ai sensi dell'art.9 possono presentare una nuova domanda di finanziamento alle seguenti condizioni:

che il precedente progetto sia concluso in ogni sua parte, inclusa la visita ispettiva e l'autorizzazione al pagamento del saldo; che il nuovo intervento contenga e indichi chiaramente elementi di novità sostanziale rispetto al precedente (ad esempio, sviluppando un'azione riferita ad una diversa tipologia progettuale ovvero per una differente azione positiva di flessibilità



**Sostituzione
del titolare
d'impresa
o del lavoratore
autonomo?**



**Particolari forme
di flessibilità
degli orari per
madri o padri
lavoratori?**



**Miglior qualità
della vita per
i lavoratori,
miglior qualità
della vita
per un'azienda?**

Per informazioni:

PromolImpresa
Azienda Speciale della Camera
di Commercio di Mantova
Largo di Porta Pradella, 1
46100 Mantova • T. 0376.356043
ligabue@promoiimpresaonline.it
www.promoiimpresaonline.it

**Sei un titolare
d'Impresa, un padre
lavoratore o una madre
lavoratrice, credi in una
migliore qualità della
vita, per la migliore
qualità della vita di
un'azienda?**

